



Deliberazione della Giunta

n. 160 del 26 gennaio 2010

Segretario

Antonio

Menetto

OGGETTO: Criteri di presentazione delle domande per la realizzazione di servizi educativi alla prima infanzia. Anno 2010. L.R. N. 32/90 e L.R. N. 22/02.

L'Assessore alle Politiche Sociali, Stefano Valdegamberi, riferisce quanto segue:

La Legge Regionale n. 32/90 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi alla prima infanzia: Asili Nido e Servizi Innovativi" e l'art. 70 della legge 448/01, definiscono alcune tipologie di servizi destinati ad accogliere i bambini fino ai tre anni d'età e prevedono la possibilità che per la loro costituzione la Regione valuti l'opportunità di contribuire alla realizzazione, sia per quanto riguarda l'aspetto strutturale che per quanto riguarda quello gestionale.

Per entrambi gli aspetti la Regione è chiamata ad esprimersi rispetto al valore della progettualità, che deve possedere specifici requisiti in rapporto al territorio presso il quale sorge il servizio, in base alla popolazione alla quale è destinato, nonché in relazione ai principi educativi oggi maggiormente accreditati.

Negli ultimi anni si è registrato un significativo incremento nella volontà di promuovere questi servizi, incremento che ha visto coinvolti sia Enti pubblici che privati e che ha consentito di offrire ai cittadini una risposta sempre più affinata alle diverse richieste di sostegno nei compiti genitoriali.

L'estensione nel territorio regionale dei servizi per l'infanzia, pur presentando caratterizzazioni differenti, consente di soddisfare la molteplicità dei bisogni dei bambini, delle famiglie e delle comunità locali, ma nonostante l'ampiezza dell'offerta oggi disponibile, è necessario dare agli Enti che ancora non l'abbiano fatto, la facoltà di fare domanda per creare un servizio a favore della prima infanzia, laddove non sia ancora realizzato o dove è necessario potenziare i servizi esistenti.

Va anche precisato che pur a fronte di una aumentata disponibilità in termini numerici di tale tipologia di servizi, si è contemporaneamente registrato un ampliamento della richiesta dei medesimi; aumento che si giustifica da una parte per la loro crescita di qualità, dall'altra per la maggiore richiesta di presenza dei genitori nel mondo del lavoro, fuori dalle mura domestiche.

L'offerta di servizi predisposti per i bambini piccoli garantisce un allestimento ambientale e una attenzione alle loro esigenze di cura ed educative, ambedue requisiti fondamentali nella società attuale che per lo più è organizzata sulle priorità dettate dagli adulti.

Le considerazioni di cui sopra inducono a creare le condizioni affinché gli Enti quali: le Amministrazioni Comunali, gli Enti pubblici o quelli privati, le cooperative, e le aziende o gli enti titolari di attività produttive o di servizi che intendano dotare i propri dipendenti del servizio - nido aziendale -, presentino sin d'ora alla Regione del Veneto, la domanda al fine che sia valutata l'opportunità di presentare la proposta di progetto.

Sostanzialmente si tratta di mettere a disposizione della Regione gli elementi necessari per una attenta valutazione dell'impatto che i nuovi servizi possono avere nel territorio e soprattutto per rendere dinamico e snello l'iter procedurale, nel momento in cui viene resa nota la possibilità di procedere in sintonia con la

realizzabilità dei servizi medesimi, che dovranno essere rispondenti alla programmazione attuativa locale (Piani di Zona).

A tal proposito si dispone che l'ente titolare del servizio dovrà premunirsi dell'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale territorialmente competente, in merito alla rispondenza del servizio che si intende istituire con le scelte di programmazione attuativa locale (piani di zona). Tale parere favorevole dovrà essere inviato, unitamente alla domanda da presentare ai sensi della L.R. n. 32/90, entro il 30.04.2010, pena l'esclusione della domanda stessa.

La Regione del Veneto per ottimizzare le risorse, si riserva di valutare, in relazione ai nuovi servizi per la prima infanzia, la fattibilità, l'onere finanziario e quello gestionale in relazione alla presenza di altri servizi nel medesimo ambito di influenza territoriale e in relazione alla prevista realizzazione, nello stesso ambito, di servizi già approvati con atti della Giunta Regionale, ma non ancora funzionanti.

Come già ribadito nella DGR n. 3527/08 per il biennio 2009-2010, nei bandi emanati per i fondi stanziati nei rispettivi anni in conto capitale, ai sensi della L.R. n. 32/90, si propone d'introdurre, a seguito dell'obiettivo richiesto dal Consiglio Europeo di Lisbona, una graduatoria attenta alla programmazione sul territorio, dando priorità a quei servizi che sorgeranno nei comuni dove la copertura territoriale è sotto la soglia del 33%.

Tale graduatoria dovrà tenere conto inoltre delle situazioni territoriali dove l'offerta dei nidi non risponde comunque all'alta presenza anagrafica, in particolare nei centri urbani ad alta densità demografica (popolazione infantile sopra le 1.500 unità).

Ai sensi della L. n. 328/00, art. 1 comma 5, tutti i soggetti pubblici o privati che gestiscono servizi e strutture sociali devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 22/02 - che disciplina i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle strutture sociali a gestione pubblica o privata - e dalla DGR n. 84 del 16.01.07 che ha approvato i nuovi requisiti e criteri standard per le strutture socio-sanitarie e sociali.

Il presente atto definisce i criteri per la presentazione delle proposte di progetto relative ai servizi attinenti alla L.R. n. 32/90 e L. 448/01 art. 70, nel rispetto dei nuovi criteri standard già approvati con provvedimento regionale n. 84 del 16.01.2007.

Gli enti titolari dei servizi prima infanzia possono essere sia soggetti pubblici che soggetti privati.

Per la realizzazione del nido aziendale, è indispensabile che il richiedente sia il soggetto medesimo che intende attuare il servizio per i propri dipendenti, e che il nido sia realizzato in prossimità della sede lavorativa, o comunque localizzato in modo tale che sia facilmente fruibile da chi si reca nella sede lavorativa.

Ogni Ente richiedente, utilizzerà gli **Allegati A o B**, parti integranti del presente provvedimento, compilandoli in ogni loro parte, specificando quale tipologia ipotizza di attivare, allegando fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'ente richiedente (ai sensi del DPR n. 445/00), e il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale competente territorialmente relativamente alla programmazione attuativa locale, che costituisce atto obbligatorio.

Gli enti titolari di servizi già approvati ai sensi della L.R. n. 32/90 e L. 448/01 art. 70, che chiedono solo modifiche al medesimo, senza assegnazione di contributo in conto capitale, utilizzeranno l'**Allegato C**.

A partire dalla data di approvazione del presente atto, sarà possibile l'inoltro delle domande preliminari, che dovrà avvenire a mezzo posta, con raccomandata A/R, indirizzata alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali, Servizio per la Famiglia, Ufficio Servizi Prima Infanzia, Rio novo 3493, Dorsoduro – 30123 Venezia, entro il 30 aprile 2010 (fa fede il timbro postale).

Va tenuto presente che ogni Ente:

1. può presentare una sola domanda per il medesimo servizio per la prima infanzia;
2. può presentare domanda in conto capitale per un solo servizio per la prima infanzia presso lo stesso Comune;
3. non può presentare domanda in conto capitale per i servizi per la prima infanzia che risultano già assegnatari di un contributo in conto capitale negli ultimi cinque anni, ovvero quelli che sono beneficiari nei provvedimenti emanati negli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.

In linea con quanto richiesto dal Consiglio Europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, il cui obiettivo comune è il raggiungimento della copertura del 33% entro il 2010, tutte le domande saranno considerate in relazione alla percentuale teorica di copertura territoriale comunale, riferita alla popolazione 0-2 anni (ISTAT 2009), di cui all' **Allegato D**, ad esclusione dei comuni con più di n. 1.500 bambini della fascia d'età suddetta nei quali la domanda di posti è superiore ai posti disponibili, secondo la seguente suddivisione:

- ☐ 0% (mancanza di servizi sul territorio comunale; popolazione infantile 0-2 anni superiore a n. 1.500 unità);
- ☐ Dal 1 al 15%;
- ☐ Dal 15,01 al 20%;
- ☐ Dal 20,01 al 30%;
- ☐ Dal 30,01 al 33%;
- ☐ Dal 33,01% in su: domanda non ammessa

In fase di valutazione, potranno essere invitati gli enti che abbiano presentato il progetto per il quale si ritiene opportuno suggerire soluzioni diverse o più idonee all'ambito territoriale, nonché richiedere eventuale documentazione integrativa.

A seguito del vaglio delle domande preliminari, con successivo provvedimento, saranno resi noti gli Enti richiedenti le cui istanze sono state ritenute appropriate; gli stessi enti dovranno consegnare entro la scadenza prevista, ai sensi della L.R. n. 32/90 e delle circolari attuative, la documentazione richiesta e specificata nell'atto medesimo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, II° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- vista la L.R. n. 32/90;
- vista la L.R. n. 22/02;
- vista la L. n. 448/01, art. 70;
- vista la DGR n. 84 del 16.01.07;
- vista la DGR n. 2067 del 3.07.07;
- vista la DGR n. 3527 del 18.11.2008;
- vista la DGR n. 674 del 17.03.2009;

DELIBERA

1. Di approvare i criteri in parte motiva espressi, per consentire agli Enti di presentare istanza preliminare, a partire dalla data di approvazione del presente atto e fino al 30 aprile 2010, pena l'esclusione della domanda stessa, per realizzare un servizio a favore della prima infanzia;
2. di approvare gli **Allegati A, B, C e D**, parti integranti del presente provvedimento, per la presentazione della domanda di cui al precedente punto 1;
3. di stabilire che gli allegati di cui al punto 2., dovranno essere utilizzati nel seguente modo:
 - l'**Allegato A** per la presentazione di domanda di assegnazione di contributo in conto capitale;
 - l'**Allegato B** per la presentazione di domanda di apertura di un nuovo servizio, senza l'assegnazione di contributo in conto capitale;
 - l'**Allegato C** per la presentazione di domanda di modifica per un servizio già approvato ai sensi della L.R. n. 32/90 o L. n. 448/01, art.70;

4. di disporre che l'ente titolare del servizio che si vuole realizzare, unitamente alla domanda, produrrà il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale dove ha sede la struttura, relativamente alla rispondenza del servizio ai piani di zona, pena l'esclusione della domanda;
5. di incaricare la Direzione Regionale per i Servizi Sociali, competente in materia, a valutare in via preliminare, il possesso dei requisiti di fattibilità dei servizi di cui alle istanze dei precedenti punti 1. e 3.;
6. di rinviare a successivi atti di Giunta Regionale la definizione degli Enti i cui progetti risultano approvati e dell' eventuale assegnazione di contributo in conto capitale per gli enti richiedenti di cui all'**Allegato A**.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. dott. Giancarlo Galan

Visto: se ne propone l'adozione, attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

IL DIRIGENTE REGIONALE
Dr. Michele Maglio